

Senato della Repubblica
**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 2942

**ULTERIORI
EMENDAMENTI
GOVERNO**

6.1100, 6.1200, 7.0.1100 e 17.0.1000

13.11.2017 ore 12

ART. 6

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c -bis) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole “nelle missioni internazionali”, sono inserite le seguenti: “nonché al personale militare impiegato nei dispositivi preposti alle funzioni operative di comando e controllo delle stesse missioni, anche se ubicati in territorio nazionale.”.

6.1100

IL GOVERNO



Relazione tecnica

L'emendamento all'articolo 6, co.1, della legge n. 145 del 2016, è volto ad estendere al personale militare, impiegato in territorio nazionale in funzioni di Comando e controllo di una missione internazionale, la deroga (già prevista per il personale della medesima missione impiegato a bordo) al limite annuo massimo di 120 giorni stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, ai fini della corresponsione del Compenso Forfettario d'Impiego (cd. CFI).

L'ambito applicativo della previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”, afferisce esclusivamente ai casi in cui al personale impiegato nelle missioni internazionali non è corrisposta l'indennità di missione prevista dall'articolo 5, della stessa legge. Al riguardo si precisa che la corresponsione di tale ultimo emolumento, a parità di ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario di servizio, esclude e sostituisce la corresponsione all'interessato, del maggior compenso che altrimenti sarebbe dovuto per “lavoro straordinario”.


La disposizione integra l'articolo 6 della legge n. 145 del 2016, concernente la disciplina del compenso forfettario d'impiego (CFI) per il personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, il quale, al pari di tutte le altre disposizione recate dal Capo II della medesima legge, già trova copertura finanziaria nelle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1 (della stessa legge n. 145 del 2016), la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



8 NOV. 2017



Art. 6

Aggiungere, infine, il seguente comma: "5-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11-bis, primo periodo, le parole da «nella misura del 50 per cento» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa.»;
- b) al comma 11-bis, secondo periodo, le parole: «magistratura amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.»;
- c) al comma 12, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari risultati maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissati nei programmi di gestione di cui al comma 1.»;
- d) al comma 13, primo periodo, le parole: «gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo di autogoverno della magistratura»;
- e) al comma 13, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.».

6.1200

IL GOVERNO



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica interviene sui criteri di ripartizione e conseguente destinazione delle risorse derivanti dal contributo unificato, nella parte riguardante la Giustizia Amministrativa, come attualmente disciplinate dai commi 11 bis, 12 e 13 dell'articolo 37 Decreto Legge 06/07/2011 n. 98, rubricate "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie".

Attualmente, infatti, il comma 11-bis prevede che le risorse derivanti dal gettito del contributo unificato siano destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa, e, per la restante quota, nella misura del 50%, all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari, e per il rimanente del 50%, alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari medesimi.

L'attuale formulazione, per come congegnata, comporta una evidente rigidità nell'impiego delle risorse, che impedisce di utilizzare le stesse in maniera efficiente e razionale; vi è infatti il rischio di non poter destinare le giuste risorse agli ambiti che potrebbero risultare al momento deficitari, a fronte di altri settori che potrebbero ricevere mezzi non commisurati alle effettive necessità.

Con la modifica, viceversa, si riuscirebbe a modulare con più elasticità la destinazione e l'utilizzo delle risorse in questione, sempre all'interno del sistema della Giustizia Amministrativa, rimettendo al prudente giudizio del Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno la decisione sulla giusta ripartizione della quota destinata all'incentivazione della produttività del personale dirigenziale ed alle spese per il funzionamento degli uffici della Giustizia Amministrativa.

RELAZIONE TECNICA

La modifica non comporta oneri aggiuntivi, limitandosi ad introdurre una mera articolazione interna del gettito già determinata dalla norma.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 21 dicembre 2012 n. 214 ha avuto esito:



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



9 NOV 2017



6-1200

2/2

Articolo 7-ter

(Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza e riconoscimento della Scuola di formazione di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124 come istituzione di alta formazione e ricerca).

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"9. Per lo svolgimento dei compiti rivolti ad accrescere il livello di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 3-bis, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) può costituire, anche per la promozione di mirate attività di ricerca, una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43, nel rispetto dei principi e delle specificità della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della predetta fondazione, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alla medesima, nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS)".

2. La Scuola di formazione del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è istituzione di alta formazione e ricerca.

3. Alla Scuola si applicano gli articoli 3, comma 3, e 10 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, nel limite di spesa di un milione di euro a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

4. Le procedure di nomina dei docenti della Scuola sono disciplinate dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Relazione tecnica

Il comma 1 della disposizione, intervenendo sull'impianto normativo della legge n. 124/2007 contempla la possibilità per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati, demandando ad un successivo regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007, la disciplina dei criteri e delle modalità per la costituzione ed il funzionamento della fondazione.

Dall'attuazione della proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli effetti di spesa conseguenti all'istituzione della fondazione - quantificabili in 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2018 - sono finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Il comma 2 è volto a qualificare la Scuola di formazione del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica quale istituzione di alta formazione e ricerca.

Il reclutamento del personale docente avviene, ai sensi del comma 3, nel limite di spesa di un milione di euro, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica che presentano la necessaria capienza.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

10 NOV. 2017



7.0.1100

Art. 17

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17 bis
(Sostegno alla progettazione degli enti locali)

17-0-1000

1. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 41-bis, apportare le seguenti modifiche:

a. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni delle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.”;

b. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per gli anni 2018 e 2019, il contributo di cui al comma 1 non può essere superiore all'importo della progettazione individuato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, in attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione dei corrispettivi.”;

c. il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico di immobili pubblici in caso di contributo della relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o altro strumento di programmazione”;

d. al comma 3, alinea, dopo le parole: “tenendo conto”, inserire le seguenti: “per l'anno 2017”;

e. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. A decorrere dal 2018 l'ordine di priorità ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo è il seguente:



/

1/2

a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica da fare contestualmente alla progettazione;

b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica di vulnerabilità sismica già effettuata;

c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.”.

f. al comma 4; dopo le parole: “del comma 3”, aggiungere le seguenti: “per l’anno 2017 e alle lettere a), b), c) del comma 3-bis per gli anni 2018 e 2019”;

g. al secondo periodo del comma 5: dopo le parole “banca dati” aggiungere le seguenti: “i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e) e di cui all’articolo 3 del DM 12 maggio 2016 riferiti al”.

h. al comma 10, dopo la parola: “statali”, sono inserite le seguenti: “e dello stesso Comune”.

i. al comma 11, le parole “a 15 milioni di euro per l’anno 2018 e a 20 milioni di euro per l’anno 2019”, sono sostituite dalle seguenti: “a 25 milioni di euro per l’anno 2018 e a 30 milioni di euro per l’anno 2019,“.

2. All’articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “e) progettazione definitiva ed esecutiva di investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione infrastrutturale o di recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, finanziati con avanzo di amministrazione.”.

Conseguentemente:

- la rubrica del Titolo III del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituita come segue: “Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.”;
- la rubrica dell’articolo 41-bis del predetto decreto-legge, è sostituita dalla seguente: “Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.”.

IL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, al comma 1, stabilendo modifiche all’articolo 41-bis del DL n. 50/2017, ne prevede l’incremento delle risorse da destinare agli scopi per un importo di 10 milioni di euro annui per il biennio 2018 e 2019 con corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 41, c. 2 del DL n. 50/2017.

Il comma 2 non comporta oneri in quanto finalizzato-inserire una ulteriore priorità di ripartizione delle risorse già disponibili

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 NOV. 2017



17.0.1000

2/2